



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/COO/sc

Roma, 10 dicembre 2021

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Macerata e Camerino**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 227/2021 Incompatibilità-Socio unico di società di capitali.

Con il quesito formulato il 19 ottobre l'Ordine chiede di sapere se incorra in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione l'iscritta che assuma la qualità di socio unico di SRL unipersonale. Si precisa che l'amministrazione è affidata a soggetto esterno che non ha rapporti di parentela con l'iscritta e che questa continuerebbe a svolgere in via prevalente la professione.

Come noto, l'art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente né abituale, dell'attività d'impresa svolta per proprio conto (in nome proprio o altrui)¹. Poiché per "esercizio di attività di impresa *in conto proprio*" deve intendersi il concreto svolgimento dell'attività d'impresa per un proprio interesse economico, nelle Note interpretative dell'incompatibilità² è stato chiarito che, laddove questa sia svolta per il tramite di una società di capitali, l'incompatibilità ricorre solo qualora l'iscritto-socio della società abbia un interesse economico prevalente³ nella suddetta società e rivesta,

¹ Vd. art. 4, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 139/2005:

1. *L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:*

...
c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti".

² Vd. "Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 28 giugno 2005 n. 139", par. 3, pag. 11 e ss (vd. Informativa CNDCEC n. 26/2012).

³ Vd. Note cit., par. 3.1, Caso n. 11, pag. 16 e ss.

In particolare, l'interesse economico prevalente ricorre qualora:

- l'iscritto eserciti una influenza rilevante o notevole, oppure il controllo sulla società, secondo quanto previsto dall'art. 2359 cod. civ. e altresì
- qualora l'investimento patrimoniale non sia irrilevante con riferimento al patrimonio personale dell'iscritto.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

nella stessa, anche la carica di amministratore con tutti o ampi poteri (ad es.: amministratore unico, amministratore delegato, presidente del consiglio di amministrazione)⁴.

Da quanto evidenziato può dunque evincersi che:

- l'incompatibilità insorge anche qualora l'esercizio dell'attività di impresa non rivesta carattere di prevalenza o abitualità;
- lo *status* di socio di società di capitali, anche laddove la partecipazione al capitale sia rilevante o maggioritaria, è da ritenersi sempre compatibile con l'esercizio della professione qualora l'iscritto conservi la propria terzietà rispetto alla concreta gestione dell'impresa⁵, vale a dire in ogni caso in cui l'amministrazione sia affidata, in fatto oltre che in diritto, a soggetti autonomi e indipendenti da questo.

Ciò premesso in termini generali, le Note interpretative affrontano altresì lo specifico caso in cui l'iscritto sia socio unico di società di capitali illimitatamente responsabile⁶. Per quanto appena evidenziato, si chiarisce che, anche in questo caso, l'assunzione della qualità di socio unico illimitatamente responsabile di società di capitali è incompatibile con l'esercizio della professione solo laddove ad essa si accompagni, in capo all'iscritto, il concreto esercizio dell'attività di impresa attraverso l'attribuzione (di diritto o di fatto) di poteri gestori.

Con riferimento alla questione segnalata, si ritiene, pertanto, che l'Ordine, al fine di escludere l'incompatibilità, dovrà accertare che l'iscritto, socio unico della SRL non ne sia, in fatto oltre che in diritto, anche l'amministratore con tutti o ampi poteri. Ai fini di tale verifica può soccorrere quanto indicato dalle Note stesse, le quali precisano a tal riguardo che "*qualora si accerti che, di fatto, l'iscritto socio di società di capitali gestisca, amministri e liquidi attraverso prestanomi o fiduciari, ovvero in virtù di clausole statutarie che devolvano ai soci le decisioni in merito alla gran parte degli atti di gestione*⁷, la valutazione dovrà essere fatta avendo riguardo a tali circostanze sulla base dei criteri esposti al Caso n. 11⁸". Si dovrà dunque accertare che il soggetto cui è demandata l'amministrazione della società sia realmente autonomo e indipendente dall'iscritto-socio unico della SRL, attraverso non solo la verifica della insussistenza di rapporti di parentela ovvero di altro stretto legame (ad es. coniugio) tra l'amministratore della società e l'iscritto tali da compromettere la posizione di terzietà del primo nei riguardi del secondo⁹ ma anche attraverso l'accertamento che non ricorra alcuna delle sopraindicate situazioni (gestione attraverso prestanomi o fiduciari ovvero presenza, nello statuto, di disposizioni che devolvano al socio competenze e attribuzioni di poteri tipicamente ascrivibili all'organo gestorio).

Con i migliori saluti.

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vignani



⁴ Come evidenziato nelle citate Note interpretative, gli ampi poteri gestionali sono ravvisabili certamente in capo all'amministratore unico, all'amministratore delegato, al Presidente del consiglio di amministrazione nonché al liquidatore.

⁵ Ciò perché, ai fini della valutazione della incompatibilità, non appare rilevare tanto la mera circostanza che un soggetto presti i mezzi per il raggiungimento di un risultato economico (attraverso l'assunzione di una partecipazione al capitale sociale) quanto che tale risultato sia, in concreto, perseguito attraverso la gestione dell'intrapresa sociale (vale a dire esercizio concreto dell'attività di impresa per il perseguimento di un interesse proprio).

⁶ Vd. Note cit., par. 3.1, Caso n. 12, pag. 18. Si tratta del socio unico di società di capitali (SPA o SRL) che, illimitatamente responsabile ai sensi dell'art. 2325, 2° co., c.c. e 2362, 2° co., c.c., risponde solidalmente, e in via subordinata alla previa escussione del patrimonio sociale, delle obbligazioni assunte dalla società unipersonale nei confronti di terzi.

⁷ Come evidenziato nelle Note, in tali casi assume particolare rilievo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: pertanto l'iscritto risulterà incompatibile nel caso in cui si ingerisca in qualunque modo nella gestione della società, anche solo formulando direttive di indirizzo che alterino l'indipendenza di giudizio e l'autonomia che la legge assegna all'organo amministrativo. In tal senso è da considerare attività gestoria anche quella derivante dal ricorso alle assemblee dei soci da parte degli amministratori per poter assumere direttive e, in via di principio, quando lo statuto lo preveda espressamente assegnando alle assemblee compiti deliberanti su questioni ordinariamente di appannaggio degli amministratori.

⁸ Vd. nota 3.

⁹ Vd. a tal proposito anche la nota 1 del Caso 11, pag. 17.